

Codice A1801A

D.D. 29 giugno 2017, n. 2016

Parere su istanza di sdemanializzazione di area del demanio idrico, tratto ex alveo fiume Sesia, sita nel Comune di Borgosesia (VC), richiedenti Sig.re Giovanna e Paola TONELLA.

Premesso che

- con nota prot. n. 2017/4795/DR-TO del 26.04.2017 l'Agencia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza presentata dalle Sig.re TONELLA Giovanna e Paola per la sdemanializzazione di un'area appartenente al demanio idrico sita nel Comune di Borgosesia (VC), censita al catasto terreni al foglio n. 64 mappali 253 e 254;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/06/2002 e 30/11/2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- nella nota prot. n. 28672/A1815A del 16/06/2017 il Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, il seguente parere: "... *Emerso, inoltre, che la sicurezza dell'area in questione è demandata alla presenza e mantenimento in piena efficienza del muro spondale innanzi citato, considerata la pregiudizialità delle valutazioni in linea idraulica e geomorfologica e che, ai sensi della D. G. R. n. 60-9156 del 07.07.2008, non possono perdere la demanialità: gli alvei lacuali e fluviali, i canali demaniali e le loro pertinenze, **le aeree inedificabili ai sensi del R.D. 523/1924**, le aree insistenti nelle zone A e B delle fasce fluviali del PAI, ...; tenuto conto dei criteri di massima adottati dai Settori tecnici regionali di questa Direzione ai fini della formulazione del parere idraulico di competenza, in base ai quali non si ritengono vendibili le aree demaniali di pertinenza dei corsi d'acqua nel caso in cui l'alveo e le fasce spondali sono riattivabili in quanto soggette a dinamica attiva attuale o di evoluzione della dinamica naturale, né qualora siano necessarie per la realizzazione di nuove opere idrauliche e/o l'adeguamento e la manutenzione di quelle esistenti (nel caso specifico il muro di sostegno sopra menzionato); pertanto, alla luce delle motivazioni sopra riportate, il settore scrivente esprime **parere negativo** all'istanza di sdemanializzazione di cui all'oggetto. Si rammenta, infine, che l'occupazione del sedime può permanere solo in regime di concessione demaniale ed alle condizioni dalla stessa prevista e, comunque, finché sussisteranno condizioni di piena compatibilità idraulica. ..."*

rilevato che l'istruttoria di competenza regionale prevede, in caso di valutazioni negative in merito alla tutela della sicurezza idraulica dell'equilibrio geostatico e geomorfologico, di procedere al rilascio di parere negativo alla sdemanializzazione;

IL DIRIGENTE

viste la D .G. R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e la D. G .R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011;
preso atto del parere citato in premessa;

determina

- di esprimere parere negativo alla sdemanializzazione dell'area in oggetto;
- di consentire, che se richiesta l'area venga regolarizzata in concessione demaniale, secondo le disposizioni vigenti;
- di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, copia del parere citato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l. r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Maria GAMBINO)